

MALTA

Struttura dei servizi finanziari



Mdina - Malta

MFSA

MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

INDICE

PREFAZIONE	3
CAPITOLO 1°: LA STRUTTURA GIURIDICA	5
LA LEGGE SUL MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (MFSA)	5
LA LEGGE SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO	7
LA LEGGE SULLA REGOLAMENTAZIONE DI FONDI SPECIALI	9
LA LEGGE SUI MERCATI FINANZIARI	9
LA LEGGE SULLE ASSICURAZIONI, LA LEGGE SUGLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE.....	10
LA LEGGE BANCARIA.....	10
LA LEGGE SUGLI ISTITUTI FINANZIARI.....	11
LA LEGGE SULLE TRUSTS E I TRUSTEES	11
LA LEGGE SOCIETARIA	11
LA LEGGE ANTIRICICLAGGIO	12
LA LEGGE SULLA PREVENZIONE DELL'ABUSO DEI MERCATI FINANZIARI.....	13
LA LEGGE SUL SEGRETO PROFESSIONALE.....	13
LA LEGGE SUL SET-OFF AND NETTING ON INSOLVENCY.....	14
CAPITOLO 2°: IL MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (MFSA).....	15
STRUTTURA DEL MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (MFSA)	15
I DIPARTIMENTI REGOLATORI	16
IL SISTEMA FISCALE INTERNAZIONALE	16

PREFAZIONE

Il sistema giuridico maltese presenta una struttura piuttosto sofisticata e completa in parte rispecchiante le influenze straniere che nel corso dei secoli hanno modellato la storia dell'isola. Nel tempo Malta é stata dominata dai fenici, cartaginesi, romani, cavalieri dell'ordine di San Giovanni, e per un breve periodo dai francesi di Napoleone. Per lungo tempo della sua storia l'isola ha fatto parte del regno dei Savoia. Più di recente, tra il 1800 ed il 1946, Malta, invece, ha fatto parte dell'impero britannico.

Malta presenta una costituzione basata sul modello parlamentare britannico, il quale é stato, inoltre, adottato anche in altri stati facenti parte del Commonwealth. La sua struttura richiama essenzialmente quella britannica, ma con parlamento unicamerale.

Le elezioni generali, basate sul sistema proporzionale, si tengono al massimo ogni cinque anni. Il governo é costituito dal consiglio dei ministri, presieduto da un Primo Ministro. Il capo dello stato é un presidente, eletto dal parlamento.

Il sistema di gestione e di esecuzione legislativa é di stile britannico. Anche l'amministrazione statale é organizzata sul modello inglese. Nel 1964, Malta divenne stato indipendente e membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. Nel 1974, a seguito di riforme costituzionali, Malta fu proclamata Repubblica. Nel 2004, Malta è diventata stato membro del Unione Europea.

Maltese ed inglese rappresentano le lingue ufficiali di Malta. Ciò significa che tutta la legislazione e la regolamentazione é redatta e pubblicata in duplice lingua.

Mentre gran parte del diritto pubblico é di ispirazione britannica, il diritto privato é più basato sul sistema europeo. Malta, essenzialmente, é uno stato di diritto e per lo più le sue norme giuridiche sono raccolte in codici. L'essenza del diritto civile e penale, con le rispettive procedure, é raccolto in cinque codici ancora oggi rispecchianti il modello originario del codice napoleonico. Questo sistema, che ha le sue origini nel diritto romano, é a tutt'oggi la base dei sistemi normativi di gran parte dei Paesi dell'Europa occidentale, come la Francia, l'Italia, il Belgio e la Germania. É interessante notare come il sistema di codici, ispirato al modello europeo, venne introdotto durante la seconda metà del XIX secolo dagli inglesi, i quali colonizzarono l'isola e la governarono dopo averne spodestato l'occupazione francese.

Per via del suo diritto privato di ispirazione prettamente europea, Malta non subisce nel suo "common law" alcuna influenza britannica. Tuttavia, della presenza di quest'ultima é fortemente segnata tutta la pratica e la regolamentazione del settore commerciale, specialmente per quanto attiene alla normativa societaria, assicurativa e bancaria, pedissequamente seguenti la pratica inglese in materia. Il più recente diritto maltese, come la stessa legge del 1994 sui servizi finanziari, altro non é se non una derivazione del diritto inglese. Mentre la legge sui servizi d'investimento recepisce molti dei concetti propri della legge inglese del 1986 sui servizi finanziari, la normativa in materia di navigazione, di assicurazioni, di riciclaggio del denaro sporco e di insider dealing (solo per citarne alcune) risente maggiormente di quelli adottati dalla comunità europea. Essenzialmente, la legge societaria maltese altro non é se non una versione semplificata della legge britannica sulle società, del 1985, comprese molte previsioni di legge sulle società di capitali, sulla contabilità e sulla insolvenza. Nel 1988, anche Malta é giunta a riconoscere nel suo diritto privato il concetto di trust. La legge sui trusts è stata revisionata susseguentemente nel 2006.

In definitiva, si può affermare che, il sistema normativo maltese é stato in grado di recepire nei suoi principi le influenze legali e culturali di due Paesi europei che oltre ad averne delineato la stessa storia, ancora oggi fortemente la determinano e cioè: l'Italia con la sua vicinanza al nord dell'isola, ed il Regno Unito.

Il sistema giudiziario maltese si presenta molto solido ed indipendente. Molti avvocati seguono corsi di specializzazione post-laurea all'estero, per lo più in Inghilterra, ma anche in altri Paesi dell'Europa occidentale. La magistratura é imparziale ed indipendente. La legge maltese, sulla base della sua stessa Costituzione e dei principi in materia previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani, da Malta recepiti nel 1987, definisce i livelli minimi di salvaguardia per i giusti procedimenti giudiziari e per il giusto processo stesso. Ciò tuttavia, non era del tutto nuovo per Malta, avendone già la stessa Costituzione maltese previsto un completa regolamentazione in materia.

CAPITOLO 1°: LA STRUTTURA GIURIDICA

L'obiettivo finale di realizzare un sistema giuridico completo ed integrato per il settore dei servizi finanziari ha visto la formulazione di nuove leggi così come il miglioramento, la correzione ed il consolidamento del sistema giuridico preesistente.

La struttura giuridica per il settore dei servizi finanziari Maltese presenta le seguenti caratteristiche:

- La **LEGGE SUL MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY** prevede l'MFSA (l'Autorità maltese per i servizi finanziari), quale unica autorità di regolamentazione dei servizi finanziari;
- La **LEGGE SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO** definisce lo schema completo di regolamentazione in materia di costituzione, concessione di licenza e marketing per tutti i tipi di fondi comuni di investimento e per i prestatori di servizi d'investimento;
- La **LEGGE SULLE ASSICURAZIONI** presenta uno schema per la regolamentazione ed il controllo dei servizi assicurativi;
- La **LEGGE BANCARIA** comprende una moderna legge bancaria ispirata alle più comuni pratiche europee di regolamentazione bancaria e di controllo;
- La **LEGGE SUGLI ISTITUTI FINANZIARI** stabilisce una certa regolamentazione di una serie di attività finanziarie designate come non-bancarie;
- La **LEGGE SULLE TRUSTS E I TRUSTEES** concede e riconosce la costituzione di trustees e società di gestione delle trusts;
- La **LEGGE SOCIETARIA** ha portato la legge societaria maltese in linea con le direttive europee per la armonizzazione della legge societaria, in particolare fornendo nuove regole per le fusioni, scissioni e presentazioni dei conti finanziari, per la regolamentazione delle filiali e per una serie di altre materie;
- La **LEGGE ANTIRICICLAGGIO** adotta gli standard previsti in materia di controllo e prevenzione del riciclaggio di denaro sporco ed in materia di insider dealing previsti dall'Organizzazione Europea per la Cooperazione e lo Sviluppo Europeo (OECD);
- La **LEGGE SULLA PREVENZIONE DELL'ABUSO DEI MERCATI FINANZIARI** provvede per l'implementazione della Direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.
- La **LEGGE SUL SEGRETO PROFESSIONALE** consolida le varie previsioni di legge maltese sul segreto professionale, garanzia questa necessaria per gli investitori stranieri, senza allo stesso tempo però ostacolarne in alcun modo i controlli fiscali ed il regolare rispetto delle norme vigenti e senza ostruire eventuali indagini su reati gravi, quali quello del riciclaggio di denaro sporco.

LA LEGGE SUL MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (MFSA)

L'MFSA è un'entità pubblica costituita con legge straordinaria del Parlamento, la legge sul Malta Financial Services Authority del 1988¹ come emendata susseguentemente. L'Autorità autorizza e sorveglia tutte le attività finanziarie del settore.

¹ Nel 1994 e nel 2002

Il settore supervisionato dal MFSA comprende istituti di credito e istituti finanziari, società di investimento, trustees, società di assicurazione e intermediari finanziari che provvedono una varietà vasta di prodotti e servizi sia sul mercato domestico che sul mercato internazionale. L'MFSA gestisce anche il Registro delle Società.

L'autorità è amministrata da un consiglio di governatori, un comitato esecutivo di coordinazione, un consiglio di supervisione, un consiglio d'amministrazione e un ufficio legale. L'autorità si sviluppa in diversi dipartimenti, che insieme provvedono allo svolgimento di tutte quelle attività necessarie per concedere licenze e per controllare tutti quei soggetti fisici o giuridici prestanti qualsiasi attività di servizi finanziari.

L'autorità considera la formazione del suo personale e delle persone che lavorano nel settore dei servizi finanziari come un fattore critico per la qualità del servizio e la crescita del settore. Attraverso questo dipartimento, l'MFSA promuove la formazione nel industria tramite programmi di studi nuovi e in corso.

L'MFSA garantisce per tutto il settore della prestazione di servizi finanziari, il rispetto di elevati livelli standard di gestione ed amministrazione e vigila su tutto il settore dei servizi finanziari sí da evitarne attività che contravvengano agli interessi sia dei suoi operatori che dei consumatori. Secondo la suddetta legge, l'autorità è tenuta a rivedere e coordinare tra loro le varie attività finanziarie prestate a Malta ed a divulgare qualsiasi informazione che possa interessare lo svolgimento delle stesse. All'autorità è concesso il potere di indagare su casi che sembrano contravvenire alla legge in materia o alle condizioni su cui la stessa licenza è stata concessa. In virtù proprio delle sue attività l'autorità coopera e collabora con altre istituzioni di regolamentazione, nazionali ed internazionali.

Nell'elencare le funzioni principali del MFSA, la legge mette in risalto il ruolo dell'Autorità come **promotore degli interessi generali e delle aspettative dei consumatori di servizi finanziari**. L'Autorità ha il potere di investigare qualsiasi reclamo presentato da una persona avente un interesse in transazioni associate ai servizi finanziari tutelati dalle leggi. In oltre, nell'ambito dell'industria dei servizi finanziari, l'MFSA deve promuovere pratiche di giusta competizione e scelta del consumatore.

La legge concede anche la possibilità di allestimento di scheme per compensare i depositori, investitori e detentori di polizze, i cui reclami non possono essere soddisfatti dai detentori di licenze di servizi finanziari.

La legge fa riferimento in modo specifico all'ufficio del **manager per i reclami dei consumatori**. Per legge, questo ufficio ha il potere di investigare reclami derivanti da operazioni di servizi finanziari. In oltre, dove occorre, l'ufficio del manager per i reclami dei consumatori deve riferire questi casi al consiglio di supervisione.

La legge provvede per l'istituzione del **Tribunale per i Servizi Finanziari** che e' composto da un Presidente e due altri membri nominati dal Ministro per le Finanze. Si possono appellare misure amministrative, decisioni e/o direttive del MFSA. Il Tribunale ha il potere di:

- (a) confermare, cambiare o variare la decisione del autorità;
- (b) richiedere la produzione di documenti o informazioni;
- (c) ordinare il pagamento di spese da una delle parti.

LA LEGGE SUI SERVIZI D'INVESTIMENTO

La legge sui servizi d'investimento del 1994 (ISA), e emendata nel 2002, è una parte principale della legge gestita dall'autorità. La legge fornisce la normativa di base da rispettare per la concessione delle licenze e per i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che possano essere interessate allo svolgimento di attività di prestazione di servizi d'investimento ed ancora regola i fondi comuni di investimento.

La legge sui servizi d'investimento recepisce le seguenti direttive:

- [1] La Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che concerna il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); e
- [2] La Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (MiFID).

La Direttiva 2009/65/CE è stata approvata dal Parlamento europeo nel gennaio 2009 ed è stata adottata dal Consiglio nel giugno 2009. Questa direttiva sostituisce la precedente Direttiva 85/611/CEE e regola lo stabilimento e l'operazione di OICVM. La Direttiva 2009/65/CE ha come scopo di:

- [i] Offrire all'investitore una scelta maggiore di prodotti finanziari a un prezzo non elevato tramite l'integrazione del mercato europeo;
- [ii] Aumentare la protezione dell'investitore tramite un miglioramento nell'informazione data all'investitore e una supervisione più effettiva; e
- [iii] Preservare la competitività dell'industria dei fondi europei tramite l'aggiornamento del quadro regolatorio degli OICVM affinché questo possa riflettere gli sviluppi nel mercato finanziario globale.

La Direttiva 2004/39/CE ha sostituito la Direttiva sui Servizi di Investimento la quale è stata revocata il 1° novembre 2007. Lo scopo di questa direttiva è quello di introdurre un quadro regolatorio generale inteso a regolare i servizi d'investimento, piattaforme di negoziazione (inclusi mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici), e anche i mercati finanziari in Europa. In più, questa direttiva ha anche lo scopo di aprire i mercati europei tramite un migliorato sistema di trasparenza dei prezzi di strumenti finanziari negoziati.

A Malta, le imprese d'investimento che aderiscono a questa direttiva, sono licenziate tramite la legge sui servizi d'investimento e godono della libera prestazione di servizi negli Stati Membri in relazione ai servizi e agli strumenti finanziari elencati nella direttiva.

La legge stabilisce che non è concesso in alcun modo poter svolgere attività di prestazione di servizi d'investimento a Malta o con base a Malta, senza per questo disporre di apposita licenza concessa dal MFSA. La legge ISA indica le procedure da seguire nella richiesta di licenza ed allo stesso tempo definisce i criteri che l'MFSA deve seguire nel concedere licenze.

L'MFSA regola e concede licenza ai prestatori di servizi di diverso tipo e si impegna al massimo per fornire un ambiente stabile e ben regolato che incoraggi lo sviluppo in maniera professionale di attività di prestazione di servizi d'investimento. La cura degli interessi degli investitori é fondamentale e si può tentare ogni sorta di azione contro coloro che prestino attività senza disporre della prevista licenza o che non ne rispettino le condizioni base previste. Comunque, l'MFSA é consapevole dell'importanza di concedere licenze dotate di autonomia tale da riconoscere in futuro nuovi strumenti di servizi d'investimento che i loro detentori vogliano presentare sul mercato, allo scopo di rendere gli stessi strumenti finanziari sempre rispondenti alle esigenze di mercato.

Nel momento in cui l'MFSA si trova a dover decidere se concedere o meno una licenza, questi deve seguire i seguenti tre criteri definiti per legge:

- (a) la protezione degli investitori e del pubblico in generale;
- (b) la protezione della reputazione di Malta tenendo in considerazione gl'impegni internazionali di Malta;
- (c) la promozione di competizione e scelta.

Inoltre, nel momento in cui l'MFSA deve decidere sulla concessione di una licenza per la prestazione di servizi d'investimento o per un fondo comune d'investimento, deve considerare la reputazione e l'affidabilità del richiedente e di tutte le altre parti ad esso strettamente connesse.

É necessario disporre di **licenza** quando le attività qui di seguito indicate sono svolte in connessione ad uno "strumento", e cioè:

- 1) intermediazione da stockbroker o da agenti;
- 2) mediazione;
- 3) servizi di management e di amministrazione;
- 4) servizi di trust, custodia e prestazioni;
- 5) consulenza finanziaria;
- 6) servizi di stockbroking.

Il termine "*strumento*" viene definito nella legge ISA e comprende diversi tipi di servizi finanziari e di investimenti tra i quali azioni, obbligazioni ed altri tipi di investimenti ed ancora operazioni in cambi. Il Malta Financial Services Authority, tra l'altro rilascia una licenza, quando appura che il suo richiedente (o i suoi amministratori ed il suo management nel caso di società) rientri appieno nel concetto di "fit and proper" (espressione idiomatica inglese indicante figura un individuo particolarmente idoneo) nel prestare i servizi di investimento e che lo stesso rispetti le norme e la regolamentazione vigente in materia. In definitiva esistono tre criteri da rispettare affinché un richiedente possa rientrare nel concetto di "fit and proper". Questi criteri attengono alla sfera della integrità, competenza e solvibilità.

La definizione di "**fondi comuni d'investimento**" secondo la legge ISA é davvero ampia e comprende schemi associativi come quelli di società di investimenti chiusi ed aperti, società di persone ed altri tipi di associazioni di investimento non societari. L'MFSA rilascia una licenza per un fondo comune d'investimento, laddove appuri che il fondo sia in grado di rispettare la regolamentazione vigente in materia e che i suoi amministratori ed il suo management, o nel caso di trusts i trustees, possano attendere alle loro funzioni nel pieno rispetto del criterio del "fit and proper". L'MFSA, in particolare, terrà in considerazione la natura e le peculiarità del fondo proposto e del tipo di investitori cui lo stesso si rivolgerà.

Inoltre, verranno tenuti in debita considerazione tutti i trascorsi storici delle parti interessate al fondo.

I fondi per investitori professionali (PIF's) sono tipi di fondi d'investimento. La struttura dei fondi per investitori professionali si divide in tre categorie: i PIFs rivolti ad investitori esperti ossia particolarmente facoltose che hanno la capacità di prendere decisioni riguardanti i loro investimenti e di capirne i rischi richiedenti un livello minimo di investimento di EUR10,000; i PIFs rivolti ad investitori professionisti del settore, meglio conosciuti come "investitori qualificati" – un termine che richiede un livello minimo di investimento di EUR75,000 e PIFs rivolti a investitori straordinari che richiedono un livello minimo di investimento di EUR750,000.

Particolare attenzione viene prestata alle esigenze dei gestori e degli investitori di questo particolare fondo per cui l'MFSA concede un trattamento di particolare rapidità nell'analizzare le domande di licenza per questo tipo di richiedenti. Un PIF deve rispettare particolari norme all'atto della sua costituzione, durante la sua gestione e per il suo marketing, tali da farlo nettamente distinguere dagli altri tipi normali di fondi. Ciò allo scopo di ridurre ad un minimo accettabile l'informazione e la documentazione necessaria per la costituzione di un PIF. Per la maggior parte dei casi il PIF assume forma giuridica di società privata, ma non é escluso il caso di PIF costituiti in forma giuridica pubblica, nel qual caso le norme da rispettare si fanno ancora più caratteristiche, come ad esempio l'impossibilità di offrire le proprie azioni al grande pubblico.

LA LEGGE SULLA REGOLAMENTAZIONE DI FONDI SPECIALI

La legge sulla regolamentazione di fondi speciali del 1 ottobre 2002 è composta da 16 parti, di cui tre costituiscono questa nuova legge che regola i fondi pensione e le rimanenti 13 parti presentano ulteriori aggiornamenti alle leggi dei servizi finanziari che furono messi in vigore or emendati nel 1994 e nel 1998. La legge provvede i mezzi per la regolamentazione di schemi di pensionamento e di fondi pensione derivanti soprattutto da schemi di pensionamento dal posto di lavoro e risparmi privati. Durante questi ultimi vent'anni, molti paesi hanno abbandonato la dipendenza su un sistema per le pensioni basato su un pagamento in contanti ("pay-as-you-go") (comunemente conosciuto come 'primo pilastro' del reddito di pensionamento) e hanno introdotto (o reintrodotta) varie forme di finanziamento privato. La nuova legge assiste nel attirare accordi di indennità di pensionamento finanziati dal datore di lavoro e i suoi impiegati ('secondo pilastro' del reddito di pensionamento) nonché accordi che comportano un contribuente e un beneficiario.

LA LEGGE SUI MERCATI FINANZIARI

La legge sui mercati finanziari regola i mercati regolamentati e i depositari centrali di titoli. La legge provvede anche per le contrattazioni in borsa. La legge sui mercati finanziari contiene disposizioni per la creazione di un Listing Authority che autorizza l'ammissibilità di strumenti finanziari in borsa. Il Listing Authority assicura coerenza con qualsiasi requisito o condizione prescritto nei Listing Rules.

LA LEGGE SULLE ASSICURAZIONI, LA LEGGE SUGLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE

L'attività assicurativa é giuridicamente regolata da due leggi distinte ma complementari, la legge sulle assicurazioni del 1998 e la legge sugli intermediari di assicurazione del 2006. Queste due leggi regolano l'attività di tutti gli operatori del settore, compresi gli assicuratori, i riassicuratori, gli agenti e sub-agenti, i brokers e tutti il management assicurativo operante su Malta. L'MFSA é l'autorità competente, responsabile della gestione delle due leggi. La legge regola tutta l'attività assicurativa nazionale ed internazionale prestata da società a ciò autorizzate e da brokers assicurativi. Ne si ricava, così, un mercato altamente competitivo basato su di un sistema del tutto legale ed allineato agli standard più alti internazionali. La normativa assicurativa si definisce intorno al modello voluto dalle direttive europee, in particolare per ciò che attiene ai margini di solvibilità richiesti ed alle norme sulle tecniche usate. La normativa sulla regolamentazione ed il controllo si estende ad una vasta tipologia di società assicurative, fra le quali, anche, le assicurazioni "captive", le riassicurazioni e gli intermediari assicurativi.

LA LEGGE BANCARIA

La legge bancaria del 1994, emendata nel 2002, sostituisce la vecchia legge bancaria risalente al 1970 ed introduce nel sistema finanziario maltese nuove pratiche per la regolamentazione e per il controllo del settore. Le direttive comunitarie sono state la maggiore fonte presso cui attingere i cambiamenti e questi riflettono la volontà del Paese di armonizzarsi sempre più con la regolamentazione bancaria internazionale. La legge bancaria é gestita dalla Malta Financial Services Authority, che é responsabile per la concessione di licenze nel settore e dello stesso controllo su tutte le attività bancarie del Paese. La legge fornisce una definizione di ciò che si intende con il termine di attività bancarie, incluse attività di moneta elettronica, e stabilisce un saldo regime per la loro regolamentazione, pur nel rispetto della tipologia, particolarmente competitiva e dinamica, del settore.

La legge bancaria introduce il concetto di "istituti di credito" – coniato dalla prima direttiva europea sul coordinamento bancario – determina le procedure formali per costituire rappresentanze a Malta e comprende regole per la cooperazione con autorità straniere di controllo. In questa legge vengono, anche, determinate le regole per la revisione dei conti degli istituti di credito. Per detenere il cinque per cento o più di partecipazione al capitale sociale in un istituto di credito, per legge, occorre ottenere un'approvazione da parte dell'autorità competente.

La legge bancaria é fondata sulla legge dell'Unione europea e recepisce le disposizioni della prima Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD I) che include:

- [1] la Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e delle enti creditizie (rifusione) e
- [2] la Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività delle enti creditizie ed al suo esercizio (rifusione).

La legge bancaria recepisce anche gli emendamenti successivi alle succitate direttive tramite CRD II e CRD III. Inoltre, questa legge aderisce ai Principi Fondamentali di Basilea.

Il minimo di capitale versato per gli istituti di credito é di €5,000,000. Comunque, la consistenza dei capitali é da rapportare alla posizione di rischio a cui é esposto il capitale. Inoltre, le norme sul divieto di transazioni sono state meglio delucidate ed anche migliorate. I limiti imposti alle grandi esposizioni riflettono l'importanza di valutare e controllare costantemente la concentrazione del rischio.

LA LEGGE SUGLI ISTITUTI FINANZIARI

La legge sugli istituti finanziari del 1994, ha definito le attività svolte da istituti finanziari. Queste comprendono mutui, leasing finanziari, capital venture, servizi di rimesse di denaro, emissione ed amministrazione di strumenti di pagamento, pegno ed ipoteca, scambi di diversi strumenti finanziari per proprio conto o per conto di clienti, sottoscrizione di azioni e partecipazione a queste e attività di cambio. In definitiva, la legge in questione regola aree di servizi finanziari escluse sia dalla legge bancaria del 1994 che dalla legge sui servizi di investimento del 1994, e definisce uno schema di regolamentazione generale per attività finanziarie che non rientrino in quelle bancarie o dei servizi d'investimento. Inoltre, stabilisce gli obblighi per i possessori di licenza, le funzioni ed i poteri della Malta Financial Services Authority, come autorità vigilante.

LA LEGGE SULLE TRUSTS E I TRUSTEES

La legge sulle trusts e i trustees del 2004 stabilisce che la trust si costituisce sempre per atto scritto o per via testamentaria. La trust si può costituire per dichiarazione unilaterale, in forma scritta stilata dal trustee, dando il nome alla trust, tutti i termini dell'accordo ed i nomi o le informazioni necessarie all'identificazione dei beneficiari. Sia il fiduciante che i beneficiari di una trust possono essere residenti a Malta e le proprietà immobili della stessa trust possono essere situate a Malta. La legge stabilisce la durata massima di una trust, che non deve superare i cento anni dalla sua costituzione.

La legge applicabile alle trusts viene determinata dalla legge del 2004. I termini dell'accordo possono anche provvedere che la legge applicabile può essere quella di un'altra giurisdizione.

Le trusts possono essere sia maltesi che straniere. Le trusts maltesi sono quelle che seguono la legge maltese in materia e sono pertanto regolate dalla legge sulle trusts e sui trustees del 2004. Per essere effettive a Malta, dette trusts non sono tenute alla loro registrazione presso l'MFSA.

LA LEGGE SOCIETARIA

La legge societaria del 1996 sostituisce la vecchia normativa sulle società del 1962, che per prima introdusse principi moderni sulle società a Malta. La normativa del 1962 venne, poi, gradualmente sostituita.

La legge societaria sulla base delle norme preesistenti e delle strutture già definite, migliorò e rimodernò queste ultime, sí da renderle più precise e complesse come il mondo finanziario ed economico che regolavano. Non solo si é provveduto a rimodernare e migliorare la legge societaria maltese, ma si sono, anche, recepiti i principi e gli standard definiti nella direttiva

europea sull'armonizzazione della legge societaria, ed in particolare la direttiva prima, seconda, terza, quarta, sesta, settima e la dodicesima.

La legge societaria definisce i poteri e i doveri del Registratore delle Società, il quale assicura conformità con le disposizioni di questa legge. La persona che ricopre questo ruolo è nominata dal Ministro delle Finanze.

La legge ha conservato le preesistenti tre tipologie di società, le quali, una volta costitutesi, assumono una loro propria personalità giuridica. Dette tipologie sono:

- la società a responsabilità limitata ('limited liability company'), basata sul modello inglese;
- la società in nome collettivo (partnership "en nom collectif"), nella quale i soci hanno responsabilità illimitata per i debiti societari;
- la società in accomandita (partnership "en commandite"), nella quale almeno uno dei soci ha responsabilità illimitata per i debiti societari. Questo tipo di società è simile ad alcune tipologie di società di capitali previste in alcuni altri Paesi.

La legge, inoltre, riconosce e regola nuovi strumenti di investimenti collettivi come le SICAV, che sono società di capitali, a capitale sociale variabile, e le INVCO che sono società di investimenti a capitale sociale fisso. Dette società rappresentano moderni strumenti di investimento collettivi.

La legge presenta una serie di importanti caratteristiche:

- (a) si sottolinea in particolare il concetto di responsabilità amministrativa solidale, con la quale si impone agli amministratori ed al management della società di agire e gestire la società sempre con diligenza e competenza;
- (b) le società, siano esse private o pubbliche, devono nominare un Company Secretary (segretario sociale), responsabile del rispetto da parte della società di tutti i suoi doveri amministrativi, di contabilità e di registrazioni;
- (c) nuove norme sulla scorporazione o sulla scissione di società;
- (d) stabilisce disposizioni chiare sull'atto costitutivo e sullo statuto sociale e sui rapporti presentati dagli amministratori;
- (e) una società può optare per un qualsiasi tipo di moneta di conto e con essa elaborarne la sua contabilità;
- (f) norme chiare e pratiche per ipotecare azioni della società o altri titoli;
- (g) regole per fornire ulteriori garanzie ai terzi operanti in buona fede con la società;
- (h) norme regolanti l'acquisto di azioni proprie;
- (i) nuovi meccanismi che permettano ad una società di mutare la sua natura, da pubblica in privata e viceversa;
- (j) schemi e regole per lo scioglimento e la liquidazione di società, indicando, essenzialmente, due metodi per la liquidazione delle società:
 - liquidazione coatta – che sostituisce la precedente bancarotta prevista dal codice commerciale per la parte attinente le società;
 - liquidazione volontaria principalmente gestita dagli azionisti.

LA LEGGE ANTIRICICLAGGIO

La legge sul riciclaggio di denaro sporco del 1994 definisce il crimine di riciclaggio di denaro sporco secondo i termini definiti dalla comunità europea, e fa di un qualsiasi utilizzo o impiego di fondi derivati da attività illecite a Malta un reato perseguibile penalmente. La

legge definisce una serie di casi in cui si possa ipotizzare il reato di riciclaggio di denaro sporco. Riduce, sensibilmente, le possibilità di utilizzare fondi derivanti da attività illecite nel sistema finanziario. Il reato si imputa anche a quanti aiutano e sostengono il riciclaggio di denaro sporco. Le autorità di controllo e gli operatori finanziari sono tenuti a riferire alla polizia eventuali loro sospetti di azioni rientranti nell'ipotesi di reato di riciclaggio di denaro sporco, di cui essi vengano in qualsiasi modo a conoscenza.

Al fine di evitare incertezze, la legge ha previsto una formale eccezione al principio del segreto professionale, per quei casi in cui, agendo in buona fede, un operatore finanziario o l'autorità di controllo debba riferire alla polizia su casi in cui si sia maturato un sospetto di reato di riciclaggio di denaro sporco.

Un serie di norme regolano i doveri degli operatori finanziari nel riconoscere ed identificare i clienti, nel conservare la documentazione necessaria e nel riportare all'autorità competente transazioni sospette. Quest'ultima ha redatto una guida, a beneficio dei possessori di licenze, in cui si elaborano ed si illustrano le previsioni di legge vigenti in proposito.

LA LEGGE SULLA PREVENZIONE DELL'ABUSO DEI MERCATI FINANZIARI

La legge sulla prevenzione dell'abuso dei mercati finanziari attua le disposizioni della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato. Questa legge provvede anche per la abrogazione della legge sugli operatori insider e sull'abuso di mercato.

Lo scopo della legge sulla prevenzione dell'abuso dei mercati finanziari è precisamente la salvaguardia dell'integrità del mercato finanziario maltese e dei mercati finanziari della Comunità Europea. In oltre la legge ha come obiettivo di accrescere la fiducia degli investitori nei mercati stessi.

La legge dà un significato più ampio ai termini 'abuso di mercato' da comprendere:

- (a) l'uso proibito di informazione privilegiata ossia un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne uno o più emittenti di strumenti finanziari; e
- (b) La manipolazione del mercato attraverso la diffusione di informazioni false, esagerate o incontrollate o attraverso operazioni o ordini di compravendita che utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente.

LA LEGGE SUL SEGRETO PROFESSIONALE

La legge sul segreto professionale del 1994, allarga le previsioni di legge contenute nella precedente normativa maltese sul segreto professionale. L'articolo 257 del codice penale stabilisce il principio base per il rispetto del segreto professionale in relazione alle informazioni ottenute dai clienti. Il rispetto del segreto professionale non si limita solo agli ufficiali pubblici o ai professionisti ma anche ai loro subalterni ed agenti. Tutte le informazioni ottenute, in ragione della propria professione o per motivi pubblici, sono tutelate dal segreto professionale, pena la possibilità penale per i suoi trasgressori.

La legge identifica le eccezioni alla copertura del segreto professionale per quei casi in cui l'informazione in questione sia, ormai, di dominio pubblico (e per questo non più un segreto), compreso per quanto segue:

- la persona che ha fornito l'informazione autorizza alla sua divulgazione;
- esiste una specifica autorizzazione alla divulgazione;
- se non previsto diversamente, la persona a conoscenza di una informazione può comunicarla ai suoi impiegati, soci, assistenti al fine di prestare il servizio richiesto dal cliente.

LA LEGGE SUL SET-OFF AND NETTING ON INSOLVENCY

La legge sul set-off and netting on insolvency provvede per la vincolabilità di compensazioni e netting nel caso di bancarotta o insolvenza. La legge provvede per la possibilità delle parti a un contratto di accordarsi su qualsiasi sistema o meccanismo che permetterà alle parti di convertire obbligazioni di natura non-finanziaria in obbligazioni monetari di valore equivalente e inoltre di valutare queste obbligazioni per lo scopo di netting o compensazioni. In oltre la legge provvede anche per l'inapplicabilità di alcune disposizioni del Codice Civile nel case di un assegnazione di debito o un azione formante parte di un accordo che contiene disposizioni su closeout netting.

CAPITOLO 2°: IL MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (MFSA)

Il Malta Financial Services Authority (MFSA) é il fulcro della regolamentazione dei servizi finanziari maltesi. Le sue funzioni comprendono:

- il regolamento e la supervisione della condotta dell'industria dei servizi finanziari a Malta;
- la proiezione di Malta quale centro internazionale di servizi finanziari altamente professionale ed affidabile;
- la promozione di livelli elevati di gestione e amministrazione;
- controllo dei servizi di investimento ed assicurativi;
- il provvedimento di informazione su base regolare di sviluppi locali e internazionali connessi all'industria finanziaria;
- l'incoraggiamento e la promozione di iniziative per migliorare i livelli di educazione e istruzione nell'industria maltese dei servizi finanziari;
- il controllo e supervisione dell'attività bancaria;
- l'esecuzione di controlli di diligenza necessari prima del rilascio di licenze connesse a servizi bancari, investimenti, assicurazioni, fondi pensione e stockbroking;
- l'esecuzione di ispezioni su base regolare di operatori di servizi finanziari;
- la gestione della legge societaria;
- la pubblicazione di linee guida e direttive per l'industria e per i consulenti finanziari;
- l'assistenza e la consulenza a operatori interessati di investire a Malta ed a tutti gli operatori di servizi finanziari a Malta;
- la mediazione e la comunicazione con enti nazionali, internazionali nella lotta contro il crimine finanziario;
- la promozione per il miglioramento delle leggi esistenti o la creazione di nuove leggi
- la gestione del Registro delle Società di Malta.

STRUTTURA DEL MALTA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (MFSA)

Il Malta Financial Services Authority é composta da un consiglio dei governatori, un comitato di coordinazione, un consiglio di supervisione, un consiglio di amministrazione e un ufficio legale. Questi organi sono istituiti e riconosciuti dalla legge sul Malta Financial Services Authority. L'autorità riferisce, annualmente, del suo operato al Parlamento nella persona del Ministro delle Finanze. Le sua direzione strategica é la responsabilità del consiglio dei governatori nominato dal Capo del Governo.

Il consiglio dei governatori è composto da un presidente con un massimo di sei membri. I membri vengono scelte tra persone che si sono distinte nel commercio, nelle attività finanziarie, nella propria professione, nei servizi pubblici o nelle questioni accademiche. In oltre, i membri devono essere capaci di rappresentare i punti di vista dell'industria e dei consumatori dei servizi finanziari.

Al consiglio dei governatori é affidata la scelta delle politiche. Il comitato di coordinamento è responsabile per la coordinazione dell'implementazione delle politiche dell'Autorità. Il consiglio di supervisione è responsabile per la funzione regolatoria dell'Autorità mentre il consiglio di amministrazione si occupa della gestione giornaliera e delle finanze dell'Autorità.

I DIPARTIMENTI REGOLATORI

La regolamentazione é l'anima del Malta Financial Services Authority. L'autorità fornisce le infrastrutture per la regolamentazione e l'amministrazione del settore dei servizi finanziari maltese. Questa parte delle funzioni é affidata al consiglio di supervisione, che svolge la sua funzione tramite un Direttore-Generale come presidente e i direttori dell'Autorità responsabili rispettivamente per le concessioni di licenze o Authorisations Unit, Supervisione di Assicurazioni e Fondi Pensione, Supervisione delle Industrie Bancarie, Supervisione dei Servizi d'Investimento e Mercati Finanziari e infine il Direttore per lo Sviluppo Regolatorio.

IL SISTEMA FISCALE INTERNAZIONALE

Il dipartimento fiscale internazionale parte integrante del Fisco, ha sede presso gli uffici del Malta Financial Services Authority, per poter fornire un servizio completo per gli operatori dei servizi finanziari. Il settore gestisce tutta la materia fiscale relativa al settore dei servizi finanziari e dei settori a questo connessi, e fornisce consulenza al medesimo centro, facendo sí che la responsabilità del dipartimento comprenda anche l'emanazione di norme fiscali anticipate.

Per ulteriori informazioni si voglia contattare:

Malta Financial Services Authority

Attard, Malta BKR 3000

Telefono: (++356) 21 441155; Fax: (++356) 21 441188

E-mail: communications@mfsa.com.mt

Sito: <http://www.mfsa.com.mt>